

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
12	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	180,03	180,03	180,03
13	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda	SAD	135,50	136,63	205,00
14	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	4.718,22	4.856,99	4.203,89
15	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
16	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	83,48	81,03	81,03
17	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
18	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	566,19	582,84	504,47
19	IVA.18	IVA agevolata per la locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita	SAD	12,43	15,42	15,42
				<b>7.827,50</b>	<b>7.987,30</b>	<b>7.494,36</b>
20	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
21	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
<b>Totale "SAF" in IVA agevolata al 10%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.5.3 IVA agevolata al 4%

3.5.3.1 IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.01]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 4%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	21) Cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, prima casa per acquirente.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	4%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione da parte delle imprese costruttrici, a patto che sia una "prima abitazione" per l'acquirente. Il vincolo posto sull'acquirente non è sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo vincolo prima casa).</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	2323,03	2184,89	2175,48	2169,74	2354,66	2012,91
<p>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</p>						

## 3.5.3.2 IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.02]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 4%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
Aliquota IVA	22%		4%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	Anche l'agevolazione per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati trova la stessa motivazione del punto precedente, in quanto pone un vincolo sull'acquirente, ma non sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo il vincolo prima casa).					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
<i>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>						

## 3.5.3.3 IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura

Settore:	IVA agevolata 		
Nome del sussidio:	Fertilizzanti, sia in senso generale sia a organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura		
[Codice CSA sussidio]	[IVA.03]		
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/72 (IVA agevolata 4%)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1972		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	19) Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; Applicabili sia ai fertilizzanti in generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura.		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aliquota IVA	22%	4%	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	a) SAD per i fertilizzanti generici; b) SAF per gli organismi utili per la lotta biologica.		
Motivazione:	<p>L'agevolazione IVA del 4% riguarda tutti i fertilizzanti della legge citata, indipendentemente dagli effetti ambientali derivanti dal loro uso.</p> <p>Le attività di inventario delle emissioni, condotte a livello nazionale dall'Ispra e a livello regionale dalle ARPA, hanno evidenziato negli anni rilevanti emissioni di sostanze azotate nel settore agricolo (soprattutto ammoniaca, ma anche protossido di azoto e ossidi di azoto), dovute in particolare all'uso di fertilizzanti azotati, agli allevamenti animali e alle pratiche di spandimento dei liquami per la fertilizzazione dei campi (ARPA Lombardia, 2008; CRPA, 2011).</p> <p>Gli studi sugli effetti ambientali dell'ammoniaca (NH<sub>4</sub>) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario (ovvero il PM che non si produce direttamente con la combustione, ma a partire da sostanze che agiscono come precursori), con riscontri significativi anche da parte delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria (cfr. ARPA Lombardia, 2008). Lo sviluppo del modello di valutazione dei costi esterni ExternE realizzato nell'ambito del progetto NEEDS ha permesso l'inclusione dei sentieri d'impatto delle emissioni di ammoniaca, evidenziando valori significativi di costo esterno in tutti gli Stati Membri (NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010), confermati anche dall'uso di una modellistica europea dei costi esterni parzialmente diversa (cfr. CAFE, 2005).</p> <p>Pertanto, l'agevolazione IVA 4% per l'uso di fertilizzanti, ivi inclusi quelli azotati, ne favorisce la loro commercializzazione e costituisce un fattore di peggioramento, invece che di miglioramento, della qualità dell'aria.</p>		

Sono invece SAF i fertilizzanti utili per la lotta biologica o ammessi esclusivamente per l'agricoltura biologica (cfr. art.2, comma 2, lett.b) del D.lgs. 217/2006).

Durante gli incontri con gli esperti, le istituzioni e i portatori di interessi (ottobre 2019), una associazione di categoria ha raccomandato la necessità di valutare in maniera più approfondita le proprietà dei diversi fertilizzanti disponibili in commercio per evitare sovrastime della portata finanziaria e ambientale del sussidio.

E' auspicabile che il prossimo Catalogo permetta un'analisi più approfondita per le diverse tipologie di fertilizzanti così come riportate dalla Legge 19 ottobre 1984, n. 748, in considerazione delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche della provenienza, sintetico o di origine vegetale e della performance (fertilizzante azotato a lento rilascio).

a) Fertilizzanti generici;

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	91,15	91,34	90,97	83,99	83,34	83,84

b) Organismi utili per la lotta biologica:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	0,81	0,99	0,95	0,94	0,96	0,96

*N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.*

3.5.3.4 IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici

Settore:	IVA agevolata																			
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici																			
[Codice CSA sussidio]	[IVA.04]																			
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. 633/1972 (IVA agevolata 4%)																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	1972																			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																			
Descrizione:	21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.																			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
Aliquota IVA	22%		4%																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	SAF																			
Motivazione:	<p>Il provvedimento agevola la costruzione di abitazioni in ambiente rurale, con conseguente consumo di suolo in area rurale. Tuttavia, l'agevolazione ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle campagne, favorendo la tutela del territorio. Inoltre, la minore urbanizzazione potrebbe portare a una diminuzione della pressione ambientale.</p> <table border="1" data-bbox="352 1429 1254 1518"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Effetto finanziario (mln €):</b></td> <td>9,45</td> <td>6,65</td> <td>8,56</td> <td>6,90</td> <td>8,58</td> <td>6,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</p>							2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	9,45	6,65	8,56	6,90	8,58	6,25
	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	9,45	6,65	8,56	6,90	8,58	6,25														

### 3.5.4 IVA agevolata al 5%

3.5.4.1 *Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare*

Settore:	IVA agevolata																
Nome del sussidio:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare																
[Codice CSA sussidio]	[IVA.05]																
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II-bis, 1-ter)																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2017																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% nel 2017.																
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
Aliquota IVA	22%	5%															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	<p>Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali all'uso di bio-combustibili o motori elettrici.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Effetto finanziario (mln €):</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16,10</td> <td>23,41</td> <td>18,93</td> <td>14,40</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p>				2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	16,10	23,41	18,93	14,40
	2015	2016	2017	2018	2019	2020											
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	-	-	16,10	23,41	18,93	14,40											

### 3.5.5 IVA agevolata al 10%

#### 3.5.5.1 IVA agevolata per acqua e acque minerali

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per acqua e acque minerali [IVA.06]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	81) acqua, acque minerali					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>L'agevolazione IVA per l'acqua e le acque minerali è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente di una risorsa scarsa, il cui ciclo di produzione (captazione, distribuzione, fornitura ed eventuale imbottigliamento e trasporto) comporta sprechi della risorsa ed impatti ambientali e sanitari. L'agevolazione comporta, quindi, un grosso problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga.</p> <p>La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; i dati relativi alla branca Namea "E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua" forniscono ulteriori indicazioni, utili ai fini della coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA all'acqua e acque minerali ad es. l'indicatore di emissioni di gas serra della branca è di 535 tCO<sub>2</sub>eq per milione di euro di valore aggiunto: seppur inferiore al livello medio dell'industria (715 tCO<sub>2</sub>eq/milione di euro), l'indicatore è due volte il livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO<sub>2</sub>eq/milione di euro).</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	462,31	429,22	361,22	366,51	354,37	360,46
<p>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</p>						

## 3.5.5.2 IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico

Settore:	IVA agevolata		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico [IVA.07]		
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1972		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	103) energia elettrica per uso domestico. L'agevolazione ha uno scopo sociale di riduzione dell'incidenza delle spese delle famiglie per l'energia elettrica		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aliquota IVA	22%	10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>Come richiamato dallo studio IEEP (2009) per la Commissione Europea, da un punto di vista ambientale “L'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti energetici (elettricità, gas naturale, riscaldamento, petrolio e carbone) per uso domestico non incoraggia un uso efficiente/ ridotto dell'energia, e la relativa produzione, distribuzione e uso domestico dell'energia possono avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni di gas serra, acidificazione, esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili ecc.” Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (si veda: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (cfr. ExternE, 1995).</p> <p>La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas.</p> <p>Il settore della Namea “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” presenta un valore di 4.404 tCO<sub>2</sub>eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln</p>		

€). Alcuni studi (Molocchi, 2017) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica.

In conclusione, l'agevolazione IVA sull'elettricità e sul gas quando usati per scopo domestico e manifatturiero, pone un grosso problema di equità di trattamento (l'elettricità e il gas sono usati non solo nella produzione industriale di beni, ma anche nella produzione di servizi, che è tuttavia esclusa dall'agevolazione) e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dell'elettricità e del gas: si tratta quindi di un SAD.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	1429,92	1606,40	1663,79	1765,14	1779,98	1944,06

*N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.*

## 3.5.5.3 IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere

Settore:	IVA agevolata		
Nome del sussidio:	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.		
[Codice CSA sussidio]	[IVA.08]		
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1972		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	103) energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aliquota IVA	22%	10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). E' disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (cfr.		

ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (ExternE, 1995).

La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas.

Il settore della Namea "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" presenta un valore di 4.404 tCO<sub>2</sub>eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

*N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura può avere effetti finanziari e ambientali non trascurabili. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.*

## 3.5.5.4 IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili

Settore:	IVA agevolata	
Nome del sussidio:	IVA agevolata per: - oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW; - oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; - oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; - oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; - oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300° C si almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.	
[Codice CSA sussidio]	[IVA.09]	
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1972	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 kW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli	

	<p>stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300 °C si almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.</p> <p>L'agevolazione incoraggia la produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica da fonti eterogenee.</p>					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
Aliquota IVA	22%		10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>L'agevolazione IVA riguarda in questo caso oli minerali greggi e gli oli combustibili quando impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche (produzione di energia elettrica, di calore di processo, di forza motrice, di gas da immettere nelle reti di distribuzione del gas). Sono, invece, esclusi dall'agevolazione gli usi diretti per riscaldamento. È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla combustione degli oli per la produzione di energia elettrica e calore (Fonti: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche i processi di raffinazione e di trasformazione in gas comportano effetti ambientali negativi, che in molti casi non trovano analogo riscontro nei processi di trattamento del gas naturale prima della sua immissione in rete. Oltre al problema di equità ambientale, l'agevolazione pone un problema di disparità di trattamento rispetto agli usi per riscaldamento dell'olio combustibile; inoltre essa riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente degli oli: si tratta quindi di un SAD.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
<p><i>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p>						

## 3.5.5.5 IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne

Settore:	IVA agevolata 		
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne		
[Codice CSA sussidio]	[IVA.10]		
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1972		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.  L'agevolazione favorisce le attività agricole e di pesca in acque interne.		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aliquota IVA	22%	10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma parzialmente autorizzata (in particolare per il settore agricolo) a livello UE secondo l'Art.98 della Direttiva 2006/112/CE, Allegato III (11), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>Il conto Namea prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana.</p> <p>Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA ai prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e nella pesca in acque interne (cosiddetti usi "off road").</p> <p>Il settore della Namea riguardante l'agricoltura, denominato "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 1.452 tCO<sub>2</sub>eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è superiore al livello medio del comparto di appartenenza "agricoltura, silvicoltura e pesca" (1.361 tCO<sub>2</sub>eq/mln €) e superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO<sub>2</sub>eq/mln €). Per quanto riguarda la pesca, il valore dell'indicatore di branca (508 tCO<sub>2</sub>eq/mln €) è notevolmente migliore rispetto a quello del comparto di appartenenza ("agricoltura, silvicoltura e pesca" 1.361 tCO<sub>2</sub>eq/mln €), leggermente migliore rispetto al settore dei servizi di trasporto su strada (648 tCO<sub>2</sub>eq/mln €), ma è comunque due volte il livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO<sub>2</sub>eq/mln €).</p> <p>L'agevolazione IVA in esame pone quindi un problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. Inoltre, pone un problema di disparità di trattamento rispetto alla pesca in acque</p>		

marittime e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dei prodotti petroliferi in agricoltura e nella pesca interna: si tratta quindi di un SAD.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	180,03	180,03	180,03	180,03	180,03	180,03

*N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.*